

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nuovo appello motivato: no al rigore formale. L'importante è che la domanda sia chiara ed indichi le ragioni della pretesa.

L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. [342](#) e [434](#) c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. n. 134 del 2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.

Corte di Appello di Genova, sezione quarta, sentenza del 9.4.2013

...omissis...

Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. [348](#) bis c.p.c. sollevata dall'appellata in relazione al mancato rispetto dell'art. 434 c.p.c.

L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342¹ e 434 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. n. 134 del 2012,

¹ Per approfondimenti:

-NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
-VIOLA, [Formula commentata del nuovo appello filtrato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;
-VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012;
-CARTUSO, [Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013](#), *Nuovo appello motivato: il contenuto è quello di una sentenza che deve possedere il requisito dell'autosufficienza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

non deve, infatti, necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice² (cfr., sul punto, già Cass. S.U. n. 23299/2011): l'atto introduttivo dell'appello risponde ad entrambi i requisiti perché, indica, pur in difetto di formule sacramentali, che la norma non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche in diritto - essendo pacifici i profili fattuali sottesi alla vicenda in

-
- [Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013](#), Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
 - [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013](#), Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
 - [Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013](#), Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
 - [Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013](#), Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
 - [Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
 - [Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013](#), Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;
 - [Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013](#), Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;
 - [Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013](#), Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;
 - [Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;
 - [Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013](#), Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;
 - [Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013](#), Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

² BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'appello*, in *Riv. Dir. Proc.*, 3, 2013, 575, secondo cui dal nuovo art. 342 c.p.c. "non ne dovrebbe derivare ragione di modifica della attuale ed ormai consolidata giurisprudenza sull'onere di specificità dei motivi d'appello, la quale - pur scontati i suoi aspetti ancora controversi e problematici - ha basi sistematiche ben più solide che non il semplice tenore letterale di quell'inciso"; aggiunge poi che "non vi è sicuramente nulla di più dal punto di vista contenutistico e cioè quanto al paradigma della impugnazione idonea. Qualunque pensosa o saputa ricostruzione in senso contrario - che vada dunque al di là dell'attuale livello di specificità dei motivi - sarebbe plausibile come esercizio di retorica o gioco di parole, ma condannata al cestino da un minimo di buon senso". Per approfondimenti in dottrina, CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *Judicium.it*, 2012; RINALDI, sub. 342 c.p.c., in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2011; COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, in *Treccani.it*, 2012, 14; FINOCCHIARO, *Al via il "filtro" in appello, al giudice la valutazione sull'ammissibilità*, in *Guida al Diritto*, 2012, 35.

esame - mosse alla decisione del primo giudice come è dato evincersi dall'esposizione dei contenuti che si è svolta in narrativa

Va parimenti disattesa l'eccezione d'improcedibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 435 c.p.c. che parte resistente ha fondato sul rilievo della perentorietà del termine previsto dal comma 3 della norma, richiamando a sostegno la sentenza n. 20604/2008 delle Sezioni Unite e l'ordinanza n. 60/2010 della Corte Costituzionale, termine non rispettato dall'Inps che, secondo la resistente, non aveva provveduto a notificare il ricorso - né nel rispetto del termine medesimo né in violazione dello stesso - sicché l'appellante non aveva diritto ad ottenere - come invece accaduto nella specie - la fissazione di nuova udienza onde effettuare la notifica dell'atto di gravame

Se è, infatti, vero che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione dell'udienza, non essendo al giudice consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (cfr, ex multis, ord. 9597/2011), deve tuttavia osservarsi che l'improcedibilità, come si evince proprio dall'insistito richiamo operato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 20604/2008 al comma 2 dell'art.111 Costituzione, consegue alla colpevole inerzia della parte, nella specie non ravvisabile.

Avuta comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza il 29/11/2012, l'Inps ha consegnato l'atto per la notifica all'ufficiale giudiziario il successivo 11/12/2012; la notifica non è andata a buon fine per essere il domiciliatario risultato irreperibile presso l'indirizzo indicato in prime cure, irreperibilità determinata dal trasferimento del professionista presso altro indirizzo, com'è dato desumere dalla successiva notificazione

Essendo l'udienza fissata per il 16/01/2013, non è quindi ragionevole ritenere - proprio per la ristrettezza dei tempi - che l'Istituto potesse attivarsi per reperire il nuovo indirizzo di studio del domiciliatario e poi effettuare, in tempo utile, ossia nel rispetto dei termini di cui all'art. 435, co. 3 c.p.c., la notifica alla controparte.

Sicché, correttamente, e nel pieno rispetto della ratio sottesa alle pronunce che la stessa resistente ha richiamato, la Corte ha provveduto, nella specie, a fissare nuova udienza per consentire all'appellante la notifica dell'atto introduttivo del gravame, pena la stessa lesione del diritto di difesa, nella forma del diritto all'impugnazione, di detta parte.

Va disattesa anche l'eccezione d'improponibilità della domanda di surroga, per omessa proposizione della preventiva istanza in sede amministrativa, ex art. 443 c.p.c., norma inapplicabile alla fattispecie,

come già correttamente rilevato dal primo giudice, per non avere la medesima ad oggetto questioni in materia di assistenza e previdenza obbligatoria per le quali, solo, è invece prevista. Proprio la specialità della disposizione in parola rende poi la norma insuscettibile di applicazione analogica, ostandovi il disposto di cui all'art. 14 disp. prel. c.c.

Quanto al merito del gravame, preliminare è la valutazione degli effetti dello ius novum costituito dal comma 21 del D.L. 09 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, che questa Corte deve porsi.

La norma, sotto la rubrica "Responsabilità solidale negli appalti", così dispone:

1. L'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali."

Ritiene, tuttavia, questa Corte che tale disposizione non possa essere applicata nella presente controversia in quanto, modificando la fisionomia dell'obbligo del committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, opera nel momento genetico del rapporto di appalto, o al più tardi nel momento in cui sorge il credito del dipendente e non può intervenire quando l'assetto delle reciproche posizioni sia stato già definito in modo diverso.

L'inapplicabilità ai giudizi in corso ed ai sottostanti rapporti sostanziali è del resto confermata dal riferimento alla possibilità del committente di eccepire in giudizio il beneficio di escussione nella prima difesa.

Quanto al diritto rivendicato da Trenitalia S.p.A. - riconosciuto dal primo giudice - di chiedere al Fondo di garanzia di cui all'art. 2, L. n.

297 del 1982 il rimborso di quanto erogato ai dipendenti dell'impresa in stato di insolvenza, ritiene questa Corte che esso debba invece essere negato.

Sul punto, nell'invarianza delle argomentazioni difensive prospettate dalle parti, intende, infatti, dare continuità al proprio indirizzo avviato con la sentenza pronunciata in data 11/05/2012, in causa Trenitalia S.p.A. contro P e Inps, cui ne sono seguite altre di identico tenore.

Non ignora la Corte la pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 25685/2011), secondo la quale il pagamento eseguito dall'appaltante comporta "la surrogazione di diritto ai sensi dell'art. 1203 c.c., n. 3 "e, quindi, il subentro del solvens nella posizione creditizia degli accipientes", sicché l'appaltante-solvens andrebbe ricompreso "nell'ambito degli "aventi diritto" che possono accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia", principio al quale si è attenuto il primo giudice. La citata giurisprudenza fonda il proprio indirizzo sull'assunto per cui l'art. 2, co. 1, L. n. 297 del 1982, nel disciplinare il fondo di garanzia per il t.f.r. fa riferimento, come soggetti garantiti, ai "lavoratori o loro aventi diritto".

La Suprema Corte in sostanza, facendo leva sulla propria giurisprudenza secondo cui in caso di cessione del credito il cessionario subentrerebbe nei diritti del lavoratore verso l'Inps, ritiene che analogo principio debba valere anche per chi abbia pagato il debito datoriale in forza di obbligo solidale derivate dalla legge e ciò in forza della disciplina sulla surrogazione ex art. 1203 n. 3 c.c.

Ritiene tuttavia questa Corte d'Appello che l'identificazione degli "aventi diritto" contemplati dalla norma previdenziale debba essere oggetto di valutazione più approfondita.

Nei precedenti casi (sent. n. 10208 del 2008, 11010/2008, 25256/2010) richiamati nella motivazione della sentenza, infatti, si verteva in ipotesi di cessione a titolo oneroso del credito del lavoratore al t.f.r.

La cessione del credito ha riguardo ad un effetto traslativo che si realizza in virtù di una scelta delle parti contraenti, rimessa all'autonomia privata, che postula la portata totalizzante del trasferimento, esteso quindi ad ogni facoltà che dal credito deriva verso i terzi, anche perché sono proprio tali facoltà, spesso e sicuramente nel caso di cessione del t.f.r., a rendere appetibile per i terzi l'acquisto dei crediti stessi. In tal senso il cessionario del credito è qualificabile a tutti gli effetti come "avente diritto".

Il caso che ci occupa è invece differente.

Il pagamento dell'appaltante ex art. 29 L. n. 276 del 2003, infatti, avviene in forza di un obbligo previsto dalla legge, che ha affiancato la posizione debitoria del terzo appaltante a quella dell'obligato principale al fine di rafforzare la posizione del lavoratore, e di cui gli ha fatto carico in forza del rischio d'impresa che questi si assume con la scelta dell'appaltatore.

Con il pagamento al lavoratore, l'appaltante pone in essere quindi l'adempimento di un obbligo altrui, cui è solidalmente tenuto in virtù della previsione legale.

Ma due elementi ostano all'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 1203 lettera c) c.c. nel senso indicato dalla Suprema Corte: in primo luogo, il meccanismo della surrogazione opera con riguardo ai crediti ed alle garanzie che erano proprie del creditore che è stato soddisfatto e che restano azionabili dopo il suo soddisfacimento. Qualora vi sia adempimento del credito del lavoratore da parte del committente, invece, è venuta meno la ratio che giustifica l'intervento del Fondo di garanzia, che è quella di garantire il lavoratore e che pertanto non può intervenire in favore di terzi. L'obbligo di pagamento in capo al Fondo di garanzia presso l'Inps trova, infatti, fondamento in una logica di carattere tipicamente previdenziale e solidaristico, di cui non può beneficiare il committente, in palese contraddizione con la ratio stessa che sta a fondamento del suo obbligo solidale, come sopra ricostruita. Non è in sostanza possibile, in assenza di una norma espressa in tal senso, che, attraverso la surrogazione, il committente possa scaricare su un terzo soggetto ed in ambito previdenziale quella parte dei rischi dell'operazione cui afferisce l'appalto, pur trattandosi di operazione che ha alla radice un interesse economico specifico e proprio del committente stesso.

Inoltre, difetta nel caso l'elemento richiesto dalla norma codicistica dell'interesse proprio del committente alla soddisfazione del debito, dal quale il committente non trae alcun beneficio in via diretta e concreta, ma che evidentemente subisce nella sua totalità.

Le argomentazioni che precedono consentono di negare in radice la sussistenza di un diritto di Trenitalia S.p.A. di surrogarsi nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.

Resta quindi assorbita la motivazione subordinata dell'Inps secondo la quale Trenitalia avrebbe potuto chiedere l'intervento del Fondo solo qualora fosse rimasta insoddisfatta dell'insinuazione del passivo di P.M. Ambiente S.p.A. Essa peraltro coglie nel segno, laddove porta alle estreme conseguenze la (non possibile, ad avviso di questa Corte) equiparazione dei diritti di credito tra Trenitalia S.p.A. ed il lavoratore che ha ottenuto il pagamento. E difatti nei casi esaminati nelle citate sentenze del 2008 e del 2010 l'insinuazione al passivo dell'appaltatore da parte dell'appaltante vi era stata.

L'appello dell'Inps, per i motivi esposti, merita quindi accoglimento.

Le spese di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di Trenitalia S.p.A.

Nessuna statuizione va emessa nei confronti di M.L. e M.P.L., contumaci, e nei confronti dei quali, in questo grado, non sono state svolte, domande.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 376/2012 del Tribunale della Spezia dichiara insussistente il diritto di Trenitalia S.p.A. ad essere rimborsata dal Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps, ex L. n. 257 del 1982, in ragione di quanto obbligata a versare a M. e M. quale appaltante ex art. 29, D.Lgs. n. 276 del 2003. Condanna Trenitalia S.p.A. a pagare all'Inps le spese processuali del grado liquidate in complessivi Euro 1.550,00. Conferma nel resto.

Condanna Trenitalia S.p.A. a pagare all'Inps le spese processuali del grado d'appello liquidate in complessivi Euro 1.860,00, oltre ad Euro 55,50 a titolo di contributo unificato.

Nulla sulla spese nei confronti delle altre parti.

Così deciso in Genova, il 3 aprile 2013.

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2013.